

Art. 226 Udienza istruttoria

¹ Il giudice può in ogni tempo procedere a udienze istruttorie.

² L'udienza istruttoria serve a esporre liberamente l'oggetto litigioso, a completare i fatti, a tentare un'intesa fra le parti e a preparare il dibattimento.

³ Il giudice può procedere all'assunzione di prove.
